

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 03-04-2006

Messaggio n. 10151

OGGETTO: ||Sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.|||

L'articolo 1, c. 119 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha previsto la proroga per l'anno in corso delle agevolazioni fiscali e contributive disposte in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (1).

Come già precisato, lo sgravio in trattazione trova applicazione sia nei confronti delle imprese che operano con il sistema DM10/2, sia nei confronti dei pescatori autonomi.

1. Modalità operative.

Nel ricordare che lo sgravio rimane fissato nella misura del 70% della contribuzione complessivamente dovuta, con il presente messaggio si illustrano le modalità operative per la fruizione dell'agevolazione in oggetto.

1.1. Imprese che operano con il sistema DM10/2.

Con riferimento ai datori di lavoro sopra citati, si confermano per tutto l'anno in corso le modalità operative già illustrate nella [circolare n. 18 del 30 gennaio 2004](#) (codice quadro "D" del DM10/2 "R830").

1.2. Pescatori autonomi.

Nei confronti dei pescatori "autonomi" di cui alla legge n. 250/1958, la riduzione contributiva in argomento é operata direttamente dall'Istituto, previa liquidazione, nella misura del 30%, della contribuzione da versare per il corrente anno (2). Gli

importi così determinati saranno prestampati, come di norma, nei modelli unificati di pagamento (F-24) di prossima emissione.

Il direttore centrale
Ziccheddu

(1) Tali agevolazioni sono state originariamente introdotte dall'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) Si veda al riguardo la [circolare n. 30 del 28 febbraio 2006](#).